



COMUNE DI MINUSIO

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'uso della strada forestale sopra gli agglomerati di

Minusio, Brione sopra Minusio, Orselina e Muralto

(del 18.12.2006)



COMUNE DI MINUSIO

Il Consiglio comunale di Minusio, visti:

- la Legge federale sulle foreste (LFo) del 04.10.91;
- l'Ordinanza federale sulle foreste (OFo) del 30.11.92;
- la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21.04.98;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22.10.02

DECRETA:

art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina l'uso, la gestione, la manutenzione, i transiti, il prelievo di tasse d'uso, il rilascio di autorizzazioni di transito con veicoli a motore sulla strada forestale costruita sul comprensorio forestale di risanamento e gestione dei boschi nel territorio giurisdizionale di Minusio, Brione sopra Minusio, Orselina e Muralto.

art. 2 Principi

¹Il transito veicolare sulla strada forestale è di principio vietato.

L'accesso alla strada forestale è chiuso tramite barriere poste all'inizio e il divieto è segnalato tramite apposita segnaletica stradale.

²Il transito è ammesso per gli scopi previsti dalle norme federali e cantonali vigenti, in particolare per scopi forestali, agricoli e di pubblico interesse quali:

- salvataggio;
- controlli di polizia;
- esercitazioni militari;
- realizzazioni di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni;
- manutenzione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

art. 3 Eccezioni

¹Il Municipio della rispettiva giurisdizione (tramite la propria Polizia comunale) rilascia l'autorizzazione eccezionale a proprietari e usufruttuari di fondi, di edifici e d'impianti all'interno del comprensorio forestale.

²Il Municipio, in caso di comprovata necessità, può concedere altre autorizzazioni.

³L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'uso e di una cauzione.



art. 4 Divieti

¹Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.

²In particolare è vietato:

- lasciare aperta la barriera d'entrata;
- permettere l'uso veicolare della strada a terzi sprovvisti di autorizzazione;
- abbandonare veicoli privi di targhe lungo il tracciato della strada.

³In casi eccezionali il Municipio può consentire l'apertura della strada forestale per un determinato periodo di tempo (cantieri edili, trasporto di legname, ecc.), informando tempestivamente gli altri Municipi.

art. 5 Consegna delle chiavi

¹Il Municipio assegna la chiave a un utente solo, dietro richiesta scritta e motivata.

Al momento della consegna della chiave è rilasciata una copia del presente Regolamento.

La decisione di consegna stabilisce la durata dell'autorizzazione, i costi a carico del richiedente e le condizioni.

²Ogni utente è tenuto al deposito di una cauzione di fr. 100.--.

³In caso di smarrimento o di mancata restituzione della chiave da parte di un utente, se giustificato si procede alla sostituzione della serratura e di tutta la serie di chiavi; tutti i costi di sostituzione sono a carico dell'utente responsabile.

art. 6 Tasse d'uso

¹Il rilascio dell'autorizzazione eccezionale è subordinato al pagamento di una tassa d'uso:

a) proprietari e usufruttuari di fondi ineditati	all'anno	fr. 50.--
b) proprietari o conduttori di edifici e impianti	all'anno	fr. 200.--
c) altri utenti	al giorno	fr. 5.--
	alla settimana	fr. 20.--
	al mese	fr. 60.--

²L'ammontare delle tasse d'uso è destinato a coprire parzialmente gli oneri di gestione e di manutenzione della strada forestale.

La mancata utilizzazione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa.

³Sono esonerati dal pagamento della tassa d'uso:

- servizi di soccorso, di pronto intervento e di polizia;
- uffici forestali;
- ufficio caccia e pesca, guardiacaccia;
- enti pubblici per la gestione dei loro beni;
- militari e protezione civile per esercitazioni;



- aziende acqua potabile per manutenzione della rete di distribuzione.

art. 7 Norme d'uso

¹ I veicoli che transitano sulla strada forestale devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di circolazione stradale.

² Il tonnellaggio massimo consentito per trasporti non forestali è di 16 ton; la velocità massima consentita dev'essere costantemente adeguata alle condizioni della strada.

³ L'utilizzazione della strada forestale avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato. In caso di danneggiamento alla struttura stradale vige l'obbligo d'immediata notifica al Municipio. L'uso straordinario della strada per scopi non forestali comporta l'obbligo di presentazione preventiva di una garanzia di copertura RC.

⁴ Non è garantita l'agibilità della strada forestale durante tutto l'anno e in modo particolare durante il periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

art. 8 Vigilanza

¹ Il Municipio e per esso i suoi servizi, vigila sulla corretta applicazione delle limitazioni di traffico.

² In caso di abusi il Municipio può pronunciare la revoca dell'autorizzazione e il ritiro della chiave.

³ In caso di danneggiamento del campo stradale il Municipio può chiedere, a sua scelta, l'esecuzione del ripristino direttamente da parte dell'utente oppure la rifusione di tutte le spese necessarie.

art. 9 Contravvenzioni

¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

² L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

³ La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC.

⁴ Le contravvenzioni alle Leggi federali e cantonali citate in ingresso sono perseguibili dalle competenti Autorità cantonali.

art. 10 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni, la cui decisione può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato entro un termine di 15 giorni dall'intimazione.



COMUNE DI MINUSIO

art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.

